

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Gorizia





REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA A.DIAZ E LA ZONA ARTIGIANALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato: **ET 04** Capitolato speciale d'appalto

Data: dic 2020

Scala: /

Progettista: Ing. Fabio Gon

Collaboratori Esterni Arch, Claudia Carraro

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine

N. 666/A

claudia carraro albo sez. A/a - numero 1823 architetto



Dott. Ing. Fabio Gon

C.F. GNO FBA69P14E098K - P.IVA 0106184031 via Pordenone, 28 -34079 Staranzano (GO) tel. 0481/375110 - cell. 329/9724593 email: fabio.gon@studiotandem.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1 - Oggetto dell'appalto e contenuto del Capitolato Speciale

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture a necessarie per la realizzazione della seguente opera denominata:

Realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra via Diaz e la zona artigianale.

Le indicazioni del presente capitolato speciale e gli elaborati progettuali ne forniscono la consistenza quantitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Salvo diversa indicazione, si intende:

- per **Capitolato Generale**: il Capitolato Generale Regionale Approvato con D.P.R. 05-06-2003, n. 166/PRES;
- per **Regolamento:** Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010 n.207 (per le sole disposizioni vigenti ai sensi del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.);

Il presente capitolato speciale costituisce assieme al capitolato generale parte integrante del contratto di appalto.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

2.1. Importo complessivo dei lavori

Gli importi posti a base d'asta per l'intera realizzazione - compresi oneri per la sicurezza sono:

Suddivisione dell'importo dei lavori e degli oneri sicurezza	
Costi delle sole lavorazioni	71.223,80 euro
CGS Costi Generali della Sicurezza (ex-legge), derivanti da disposizioni normative e da dettati di buona tecnica esecutiva, valutati come da calcolo analitico allegato al progetto	1.776,20 euro
CSS Costi Speciali della Sicurezza derivanti da disposizioni del Coordinatore in funzione dello specifico contesto contabilizzati a misura nel progetto.	
Totale lavori a base d'appalto	73.000,00 euro

L'importo delle opere a base d'appalto si intende comprensivo di tutti gli oneri (costo per la sicurezza compreso), spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti l'esecuzione dei lavori in oggetto o comunque necessari al completo finimento delle opere.

2.2 Costi per la sicurezza

Complessivamente gli oneri per la sicurezza (OS dati dalla somma dei costi CGS+CSS) ammontano a € 1.776,20 e non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31 della L.R. 14/02 e successive modificazioni.

Conseguentemente **rimangono soggetti** a ribasso i soli costi delle lavorazioni pari a € **71.223,80.**

2.3 Categoria prevalente e opere scorporabili

Non sono individuate categorie scorporabili:

Categoria prevalente	euro	%
OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropilitane	71.223,80	100%
Opere scorporabili		
C.S Costi per la sicurezza complessivi	1.776,20	
Totale opera	73.000,00	

Art.3 - Designazione sommaria delle opere

L'intervento in argomento prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile, in sede propria, di collegamento tra l'esistente ciclabile di via Diaz (che collega il centro urbano con la S.P.1 - via XXV Aprile) verso il Parco dell'Isonzo (e la futura ciclovia FVG 5) e l'area artigianale commerciale posta lungo la via XXV Aprile.

Art.4 - Ubicazione, forma e principali caratteristiche delle opere

4.1 Ubicazione forma e principali caratteristiche delle opere

L'ubicazione, la forma e le principali caratteristiche delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati allegati al presente capitolato, salvo quanto diversamente potrà disporre all'atto esecutivo la Direzione Lavori, per motivi di migliore esecuzione o per variazioni conseguenti ad indagini e calcolazioni esecutive di miglior approssimazione.

4.2 Condizioni dell'appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati, l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera dei noli e dei trasporti.
 - L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,

tranne nel caso in cui tali elementi si configurino come cause di forza maggiore così come contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art.5 - Variazione delle opere in contratto durante il periodo di efficacia

Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lvo 50/2016 e smi. Trova applicazione comunque l'art. 27 della L.R. 14/2002 e smi.

Art.6 - Eccezioni dell'Appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, egli dovrà presentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intendano prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art.1 - Osservazione delle Leggi, Regolamenti e Capitolato Generale

L'esecuzione dell'appalto è soggetta al rispetto della legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare a:

- a) L.R. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Regolamento Regionale approvato con D.P.R. 05.06.2003 n.165/PRES;
- c) Capitolato Generale Regionale Approvato con D.P.R. 05-06-2003, n. 166/PRES;
- d) D.Lgs. n. 50/2016 (disciplina in materia di contratti pubblici)
- e) D.Lgs. n. 57/2017 (disposizioni integrative al D.Lgs 50/2016)
- e) D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti, per quanto ancora in vigore)

Per le opere finanziate con istituti mutuanti l'appalto è altresì soggetto alle norme impartite dall'istituto stesso.

Art.2 - Documentazione facente parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, pur non essendo allegati, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale anche ai seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali nella Regione, Provincia, e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., i testi citati nel presente Capitolato Speciale;
- d) Le seguenti leggi particolari:
 - d.1) Per l'abbattimento delle barriere architettoniche: D.P.R. n° 503/1996.
- e) I seguenti elaborati del progetto:
 - ET1 Relazione generale
 - ET2 Studio di fattibilità ambientale
 - ET3 Schema di contratto
 - ET4 Capitolato speciale d'appalto
 - ET5 Elenco prezzi unitari
 - ET6 Computo metrico estimativo
 - ET7 Quadro economico
 - ET8 Cronoprogramma
 - ET9 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - ET10 Piano di esproprio
- f) le seguenti tavole grafiche:
 - EG01 Planimetria Generale; Pianta Generale; Sezioni.
 - EG02 Planimetria Generale; Tavola delle Interferenze; Particolari Costruttivi.

Art.3 - Garanzie e coperture assicurative

Le garanzie e le coperture assicurative sono regolate dall' art. 93 Titolo III – Sez. II "Garanzie per la partecipazione alla procedura" e dall'art 103 Titolo V del D.Leg.vo 18/04/2016 n.50 e smi.

Art.4 - Consegna dei lavori

4.1 Consegna in generale

La consegna dei lavori all'appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli articoli 78 e successivi del DPReg. 05/06/2003 n. 165/Pres "Disciplina organica dei lavori pubblici".

4.2 Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo, l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4.3 Inizio dei lavori - penale per il ritardo

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente dopo la firma del verbale di consegna o comunque non oltre 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale giornaliera nella misura dello 0,5 per mille del valore del contratto di appalto con decorrenza dalla data del verbale sopraccitato. Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

4.4 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimate le opere in appalto, ivi comprese eventuali opere di fornitura ad integrazione di appalti scorporati, viene fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 15 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del due per mille del valore del contratto di appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, (quest'ultime valutate insindacabilmente dalla D.L.), verranno senz' altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato Speciale e dal Regolamento.

Art.5 - Sospensione e ripresa dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono regolate dall' art. 107 del D.Leg.vo 18/04/2016 n.50 e smi.

Art.6 - Impianto di cantiere e programma ed ordine dei lavori

6.1 Impianto di cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere (o dei cantieri) non oltre il termine di 7 giorni dalla data di consegna.

6.2 Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonchè l'ammontare presunto parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

La D.L. potrà formulare qualsiasi osservazione ritenuta opportuna.

Art.7 - Realizzazione dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare le lavorazioni nel modo più conveniente per darle perfettamente compiute nei termini del cronoprogramma purché a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di una determinata lavorazione, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art.8 - Anticipazione

E' prevista la concessione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lvo. 50/2016 e smi.

Art.9 - Pagamenti in acconto

9.1 Stati d'avanzamento

Saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, in base a stati d'avanzamento ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di € 35.000 euro (trentacinquemila/00) al netto dello 0,5 % per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.

Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi non per colpa dell'impresa per un periodo superiore a venti giorni, potra' venir emesso un certificato di pagamento anche di importo inferiore a quello sopraindicato. Il certificato dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal direttore dei lavori. La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione, del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. L'appaltatore avrà diritto all'immediata contabilizzazione delle opere eseguite ove regolarmente previste ed autorizzate; non potrà invece pretendere alcun compenso per lavori eseguiti in più qualunque ne sia il motivo adotto a giustificazione.

9.2 Contabilizzazione dei lavori

- 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sarà effettuata secondo le specifiche date nell'Elenco Prezzi allegato al Contratto; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di progetto ribassati della percentuale offerta in sede di gara dall'appaltante.
- 5. Eventuali varianti approvate dall'Amministrazione, saranno contabilizzate a corpo a seguito di apposito concordamento tra l'appaltatore ed il direttore dei lavori, al netto dell'offerta contrattuale, applicando la variazione sull'importo totale a base di appalto.

9.3 Materiali in cantiere

A discrezione dell'amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla D.L. potranno ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati d'avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite.

9.4 Lavori in economia

Le somministrazioni di opere in diretta gestione (economie), fatte dall'appaltatore per ordine della D.L., saranno pagate con apposite liste extra-contrattuali, da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi stabiliti:

- 1. per la manodopera: tabelle del Genio Civile della provincia di Gorizia;
- 2. per i materiali: i prezzi unitari dedotti dal prezziario Regionale o da indagine di mercato. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, necessarie ai fini dell'ottenimento di collaudi, certificazioni, etc. (ad esempio C.P.I., collaudo statico, collaudo ISPELS, etc.) fin tanto che l'impresa avrà prodotto i documenti di certificazione previsti dalla normativa vigente in materia; detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.

Art.10 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento di terreni e similari. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'articolo 34 del Capitolato Generale. I danni dovranno essere denunciati dall'appaltatore immediatamente appena verificatosi l'evento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre tre giorni. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate ma regolarmente inserite a libretto.

Art.11 - Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori procederà all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute ai sensi dell'art. 111 del D.Leg.vo 18/04/2016 n.50 e smi.

Art.12 - Ultimazione lavori - conto finale - collaudo

12.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori che previo avviso, procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di modificare o rifare qualche opera, per l'esecuzione non perfetta, l'appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per lavori.

12.2 Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta entro <u>60 (sessanta) giorni</u> dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

12.3 Documentazioni e certificazioni

Fermo restando l'obbligo da parte dell'impresa appaltatrice di fornire tempestivamente, nel corso dell'appalto, alla direzione lavori ed all'Ente appaltante quelle documentazioni, in originale o copia autenticata, che il presente capitolato pone a carico dell'impresa

(certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, ecc., e quant'altro previsto o prescrivo dalla normativa e/o da parte degli Enti di controllo competenti al rilascio dei nulla osta necessari ai fini dell'agibilità dell'opera), viene posto l'obbligo a carico dell'impresa, per quelle documentazioni condizionate dall'avvenuta ultimazione dei lavori, di fornirle entro e non oltre 30 giorni consecutivi e naturali dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo è prevista l'applicazione di una penale dello 0,5 per mille del valore del contratto di appalto.

12.4 Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'amministrazione, le operazioni di collaudo saranno espletate secondo quanto disposto dall'art. 102 del D.Leg.vo 18/04/2016 n.50 e smi nonché, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture di cui al comm 8 del medesimo art.102, dagli artt.221 e successivi del DPR 207/2010. L'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti, l'appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel termine assegnatoli dallo stesso. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione appaltante. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C. l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera nei termini di cui all'art.102 comma 5 del D.Leg.vo 18/04/2016 n.50 e smi.

Art.13 - Manutenzione delle opere fino a collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione e il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C. l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio nei termini prescritti dalla direzione lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio in attesa di effettuare la riparazione definitiva, a regola d'arte, appena possibile.

Art.14 - Proprietà degli oggetti trovati

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza e la storia, l'arte e l'archeologia che si rinvengano nei fondi interessati dall'esecuzione dei lavori o nei fondi espropriati. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'appaltatore non potrà in ogni caso, senza ordine scritto, rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando fra le cause di forza maggiore previste dal 1° comma dell'art. 22 del Capitolato Generale. L'Amministrazione si riserva la proprietà dei materiali e dei manufatti derivanti dalla demolizione di edifici o di parte di essi o di infrastrutture ad essi attinenti.

Art.15 - Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art.16 - Disciplina nei cantieri

L'appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni relative al contratto. La D.L. potrà esigere la sostituzione di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per i danni o inadempienze causate da tali mancanze.

Art.17 - Trattamento e tutela dei lavoratori

17.1 Trattamento dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del contratto collettivo di lavoro vigente nella località e nel tempo in cui si opera ed a continuare ad applicare tale contratto fino alla sostituzione con altro. L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previste. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, o dimensione dell'impresa di cui è titolare e ad ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

17.2 Tutela dei lavoratori

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, prestazione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando non oltre 15 giorni dalla consegna gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. A garanzia di tali obblighi sarà operato sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

17.3 Estensione di responsabilità:

L'appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore da detta responsabilità fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Art.18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

18.1 Formazione del cantiere

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal scopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acqua, canalizzazioni esistenti ecc.

18.2 Installazione delle attrezzature

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari atti ad assicurare, in rapporto all'entità dell'opera, la migliore esecuzione ed il normale ininterrotto svolgimento dei lavori.

18.3 Opere provvisionali

L'apprestamento delle opere provvisionali, quali ponteggi, impalcature, assiti, staccati, armature, centinature casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimento, con smontaggio a fine lavori. Le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, dovranno sempre essere opportunamente schermate e rispettare la vigente normativa in materia antinfortunistica. Tra le opere in argomento è prevista un'adeguata illuminazione del cantiere.

18.4 Accessi al cantiere

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguate portanza e sicurezza.

18.5 Segnaletica di cantiere

L'installazione di tabelle o segnali luminosi nel numero sufficiente sia di notte che di giorno, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la direzione lavori riterrà opportuno per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. La segnaletica dovrà essere conforme alle disposizioni della vigente normativa in materia.

18.6 Vigilanza del cantiere

La vigilanza e la guardia del cantiere, sia diurna che notturna nonché la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore o dell'Amministrazione), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori, ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salva l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. Il personale preposto per la vigilanza del cantiere dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge 13.09.1982, n. 646 (così come modificata dalla L. 12.10.82, n. 726, nella quale stato convertito, con modificazioni il D.L. 6.9.82, n. 629 e della legge 23.12.1982 n.936) e dalla circolare esplicativa n. 1/2439 I.L. dd. 08.06.1983.

18.7 Prevenzione delle malattie

La prevenzione degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

18.8 Pulizia del cantiere

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

18.9 Locali per ufficio

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) rifiniti adeguatamente e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro della Direzione Lavori.

18.10 Mezzi di trasporto per la D.L.

La fornitura dei mezzi di trasporto per gli spostamenti della direzione lavori e del personale di assistenza.

18.11 Servizi igienici

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi, nonché la realizzazione di servizi igienici in numero adeguato.

18.12 Spese per allacciamenti provvisori

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acquedotto, gas, elettrico, telefonico, fognatura ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

18.13 Tracciamento dell'opera

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per il tracciamento, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori.

18.14 Disegni

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in corso di realizzazione.

18.15 Pulizia dell'area interessata

La pulizia dell'area interessata dai lavori ivi incluso il taglio degli alberi, di siepi, l'estirpazione di ceppaie, o il livellamento sommario del terreno.

18.16 Pratiche presso enti pubblici

Le pratiche presso l'Amministrazione od Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cauzioni per trasporti speciali, nonché le spese annesse per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. nei confronti degli Enti e/o Amministrazioni interessati. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa nonché il risarcimento di eventuali danni.

18.17 Conservazione delle vie di collegamento

La conservazione delle vie di collegamento, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendo a proprie spese con idonee opere provvisionali.

18.18 Risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni, che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'amministrazione appaltante ed il suo personale.

18.19 Cartelli indicatori

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla direzione lavori entro otto giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli dovranno essere di dimensioni idonee e dovranno essere compilati con colori indelebili. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino all'ultimazione dei lavori. Il numero, le dimensioni e l'indicazione del testo dovranno corrispondere a quanto indicato da comunicazione scritta della D.L. Per la mancanza ed il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'appaltatore una penale dello 0,5 per mille del valore del contratto di appalto. Sarà inoltre sospesa l'emissione del certificato di pagamento dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello senza che l'appaltatore possa richiedere alcuna indennità o rimborso di interessi.

18.20 Fornitura di notizie statistiche

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi. Dovrà indicarsi:

- a) il numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina;
- b) il genere di lavoro eseguito nella quindicina; giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno prevenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo in € 5,00.

18.21 Acque di falda e superficiali

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale o dal cantiere in generale.

18.22 Riparazione dei danni

La riparazione dei danni dipendenti anche da forza maggiore che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

18.23 Modelli e campionature

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla D.L.

18.24 Prove di laboratorio e certificazioni

Esperienze, analisi, verifiche ed assaggi che venissero ordinate dalla D.L. presso gli istituti autorizzati sui materiali e forniture da impiegare o impiegati nell'opera, in ottemperanza a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione degli stessi. Fornitura di certificazioni per gli articoli necessitanti delle stesse.

18.25 Conservazione di campioni

La conservazione dei campioni fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal direttore lavori e dall'appaltatore in idonei locali o negli uffici direttivi.

18.26 Movimenti di forniture e mezzi nel cantiere

Il carico, trasporto e scarico dei materiali, forniture e mezzi d'opera nonché il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

18.27 Ricevimento di materiali esclusi dall'appalto

Il ricevimento dei materiali e le forniture escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione.

18.28 Custodia di opere escluse dall'appalto

La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni compiuti da terzi che per ogni causa o per negligenza dell'appaltatore fossero apportati ai materiali forniti o ai lavoratori.

18.29 Libero accesso alla D.L.

Il libero accesso alla D.L. o al personale di assistenza e sorveglianza in qualsiasi momento nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per prove, controlli, misure e verifiche previste dal capitolato.

18.30 Libero accesso a terzi per conto dell'Amministrazione

Il libero accesso ad altre imprese, autorizzate dalla D.L., ed al relativo personale dipendente ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature opere provvisionali ed apparecchiature di sollevamento senza compenso per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori ad esse pertinenti o delle forniture scorporate.

18.31 Fotografie

La fornitura di fotografie delle opere nel numero e frequenza richieste dalla D.L. nel formato non inferiore a 18 x 24. All'osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo certificato di acconto.

18.32 Direttore di cantiere

L'assunzione di un direttore del cantiere qualora l'appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria, e di competenze professionali estese ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

18.33 Prove di carico

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (fondazioni, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla D.L. o dal collaudatore, l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, opere e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

18.34 Norme di polizia stradale e mineraria

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di polizia mineraria (L. 30.03.1893 n. 184 e regolamento 14.01.1894 n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

18.35 Consegna delle opere

La consegna e l'uso di tutte o parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio ancora prima di essere sottoposte a collaudo.

18.36 Custodia delle opere

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo come specificato ai precedenti articoli.

18.36 Pulizia del cantiere

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti; nonché la perfetta pulizia di ogni particolare delle opere calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.

18.37 Spese di collaudo

Le spese di collaudo per tutte le indagini prove o controlli nonché per gli eventuali ripristini che il collaudatore riterrà opportuno disporre a suo insindacabile giudizio. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al collaudo strutturale, comprese quelle per il collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante.

18.38 Spese contrattuali

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

18.39 Assicurazione incendi

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino a collaudo, comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'amministrazione.

18.40 Contributi previdenziali e assicurativi

- a) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché la Cassa Edile, per le imprese edili, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
- b) E' obbligo dell'appaltatore provvedere regolarmente ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Prima dell'emissione di ciascun certificato di pagamento il direttore dei lavori effettuerà una verifica dello stato contributivo dell'appaltatore mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienze riscontrate si procederà mediante intervento sostitutivo, al pagamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e/o cassa edile, dell'importo dell'inadempienza.

Art.19 - Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio

19.1 Risoluzione del contratto

Nei casi previsti dall'art. 108 e successivi del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto a danno dell'appaltatore.

19.2 Esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal precedente comma, l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra-liquidate e da liquidarsi all'appaltatore, di quelle depositate a garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

19.3 Inadempienza dell'appaltare

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi indicati al precedente art. 19.01, anche in ogni altro caso d'inadempienza dell'appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art.20 - Subappalti

I subappalti sono regolamentati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art.21 Prezzi di elenco

Generalità: i prezzi in base ai quali, previa rideterminazione in base all'offerta, saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

- a) materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
- c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali nessuna esclusa e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati;
- e) oneri per la sicurezza dei lavoratori nella misura percentuale indicata nel piano della sicurezza e di coordinamento e nel quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- f) spese generali nella misura compresa tra il 13 e il 15%;
- g) utile impresa nella misura del 10%.

I prezzi medesimi, al netto dell'offerta e sotto tutte le condizioni del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Art.22 - Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi con la migliore tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo assoluta ed esclusiva dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

Art.23 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei

lavori, in luogo prossimo agli stessi. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art.24 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificazione della C.C.I.A.A. e nel caso di società mediante appositi atti legali. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Art.25 - Adempimenti D.M. 14/01/2009

Oltre a quanto prescritto dagli articoli precedenti, l'appaltatore dovrà, provvedere, a sua cura e spese, alla collaudazione delle opere strutturali ai sensi del D.M. 14 gennaio 2009 e succ. mod. capitolo 9 con dei professionisti abilitati preventivamente nominati dall'Amministrazione, nonché dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei certificati relativi ai getti in opera, alle armature, e a tutta la documentazione e campionatura necessaria".

Art.26 - Impianti elettrici e di messa a terra.

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria e I.N.A.I.L.

L'appaltatore a sua cura e spese dovrà consegnare l'impianto elettrico ultimato a perfetta regola d'arte conforme alle normative di legge vigenti. Prima del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo, l'impianto eseguito, verrà sottoposto a verifica di idoneità da parte del competente servizio antinfortunistico dell'Azienda Sanitaria. L'appaltatore provvederà a consegnare prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti elettrici il progetto esecutivo degli stessi. Altresì, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alle prestazioni professionali per le redazioni dei progetti esecutivi, le certificazioni e dichiarazioni necessarie previste dalla Legge o richieste in fase di verifica dall'Azienda Sanitaria e tutte le documentazioni necessarie all'ottenimento dei nulla osta preventivi da parte degli enti competenti. L'esecuzione deali impianti, la progettazione, le verifiche e le dichiarazioni di conformità dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di impianti elettrici. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice gli oneri e le competenze richiesti dai singoli Organi di Controllo (Azienda Sanitaria., Vigili del Fuoco, I.N.A.I.L.., ecc.) per le verifiche di legge e di collaudo. La ditta dovrà ottemperare, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni che dovrebbero essere impartite dagli Organi di controllo innanzidetti nell'ambito dei lavori e nel corso dei sopralluoghi.

Art.26 - Sgombero dei luoghi

Prima di iniziare qualsiasi intervento, qualora per esigenze operative fosse necessario, l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese allo sgombero dei luoghi da attrezzature o manufatti esistenti.

Art.26 - Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle contestazioni fra la direzione lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento.

Ove ciò non sia possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, saranno demandate ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art.27 - Contenzioso

In materia di contenzioso, trova applicazione la Parte VI (art. 204 e seguenti) del D.Lvo 50/2016 e smi.